

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

della

COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA

Pescara, il 5.12.2003

ARTICOLO 1: COSTITUZIONE

Il data 5 dicembre 2003 tra i sottoscritti si costituisce una associazione non riconosciuta con la denominazione di: “Associazione italiana per la comunicazione tecnica”, con sigla “COM&TEC”.

ARTICOLO 2: SEDE

L'Associazione ha sede presso il luogo di residenza, domicilio, o dimora del Presidente in carica, ovvero in quella sede designata dal Presidente al momento della sua nuova elezione o in un momento successivo; la sede muta ad ogni elezione di un nuovo Presidente.

ARTICOLO 3: SCOPO E FINALITA'

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. Fornisce un supporto sia ai professionisti della comunicazione e documentazione tecnica sia a quelli della traduzione e della localizzazione. L'associazione mira altresì a creare maggiore consapevolezza dell'importanza della documentazione tecnica di buona qualità.

ARTICOLO 4: FONDO COMUNE

Il Fondo Comune dell'Associazione (patrimonio) sarà costituito principalmente dalle donazioni, liberalità e contributi da chiunque concessi, siano persone fisiche o giuridiche, italiane, di altri paesi o organismi internazionali. Costituiscono inoltre patrimonio della Associazione le quote associative, le acquisizioni di beni mobili o immobili effettuati direttamente o indirettamente con i mezzi dell'Associazione.

ARTICOLO 5: ASSOCIATI

Possono far parte della Associazione persone fisiche che si occupano in qualche modo di comunicazione e documentazione tecnica. Costituisce obbligo per gli associati quello di osservare le norme dello statuto della Associazione, nonché di versare le quote associative di volta in volta stabilite. Lo statuto, che viene allegato al presente atto costitutivo, individua le diverse categorie di associati, i loro diritti e doveri nonché le modalità di ammissione, esclusione e recesso.

ARTICOLO 6: ORGANI

Sono organi della Associazione l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. L'Assemblea è l'organo sovrano, elegge il Consiglio Direttivo nelle persone del Presidente, del vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione della Associazione. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale della Associazione.

ARTICOLO 7: DURATA E SCIoglimento

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea secondo il quorum stabilito dallo statuto.

ARTICOLO 8: ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno ed il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2004.

ARTICOLO 9: RINVIO ALLE NORME STATUTARIE ED ALLA LEGGE

L'intera vita associativa è regolata dallo statuto che, composto di 12 articoli, si allega al presente atto costitutivo e ne costituisce parte integrante. Per tutto quanto non previsto dal presente atto costitutivo e dallo statuto si rinvia alle norme di legge italiane applicabili.

Pescara, 5 dicembre 2003

Ottavio Ricci

Joachim Schmitt

Klaus Haase

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COM&TEC
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA

§ 1 – Sede

La sede dell'Associazione è presso il luogo di residenza, domicilio, o dimora del Presidente in carica, ovvero in quella sede designata dal Presidente al momento della sua nuova elezione o in un momento successivo; la sede muta ad ogni elezione di un nuovo Presidente

§ 2 – Scopo

L'Associazione italiana per la Comunicazione Tecnica è un'associazione non riconosciuta ai sensi del diritto italiano. È un ente indipendente e non persegue scopi politici, religiosi e/o economici. L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'obiettivo dell'Associazione è volto a fornire un supporto sia ai professionisti della comunicazione e documentazione tecnica sia a quelli della traduzione e della localizzazione. L'Associazione mira altresì a creare maggiore consapevolezza dell'importanza della documentazione tecnica di buona qualità. A tal fine, l'Associazione svolge un'attività di sensibilizzazione ed indirizzo per la comunicazione tecnica.

L'Associazione persegue i suddetti obiettivi attraverso:

- a) lo scambio delle esperienze e conoscenze professionali dei singoli associati sia a livello nazionale sia a livello internazionale;
- b) la discussione su temi di attualità scientifica, tecnica e di altri settori aventi rilevanza per l'attività dell'Associazione;
- c) la promozione ed il sostentamento delle iniziative e dei progetti;
- d) l'organizzazione di seminari di formazione, conferenze e/o di altri eventi utili all'Associazione medesima;
- e) pubblicazioni in materia.

L'Associazione, inoltre, sviluppa e cura parametri qualitativi per la comunicazione tecnica ed offre consulenza ed assistenza nel settore della comunicazione tecnica, per esempio partecipando ad iniziative di formazione, alla redazione di norme e direttive ed alla ricerca nel campo della comunicazione.

§ 3 – Fondo Comune

Il Fondo Comune dell'Associazione (patrimonio) potrà essere utilizzato esclusivamente per le finalità e gli scopi fissati dal presente statuto.

L'Associazione non potrà effettuare spese per scopi estranei a quelli dell'Associazione e non potrà concedere retribuzioni eccessivamente onerose.

§ 4 – Associati

Possono far parte della Associazione persone fisiche che si occupano in qualche modo di comunicazione e documentazione tecnica. Il Consiglio Direttivo è l'organo competente per decidere sulle domande di adesione. La qualità di associato ha inizio nel momento in cui il richiedente riceve la comunicazione di accettazione.

Ad ogni associato persona fisica spetta un voto in assemblea.

Con l'adesione all'Associazione, l'associato si obbliga a promuovere gli scopi dell'Associazione ed a versare le quote associative.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare associati onorari per prestazioni straordinarie. I dettagli verranno stabiliti con apposito regolamento deliberato dall'Assemblea degli Associati. Gli associati onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

Ai singoli associati è richiesta disponibilità ed efficiente collaborazione. Essi sono tenuti a mantenere il segreto sulle informazioni di cui essi vengono a conoscenza nell'espletamento delle attività agli stessi affidate nell'interesse dell'Associazione.

§ 5 – Cessazione della qualità di associato

La qualità di associato cessa in caso di morte, recesso o esclusione.

Il recesso dall'Associazione avviene con dichiarazione comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed avrà effetto al 31 dicembre dell'anno in cui l'associato ha dichiarato il suo recesso, se ha rispettato un preavviso di tre mesi (altrimenti, se il Consiglio Direttivo non accetta espressamente il recesso per la fine dell'anno in corso, avrà effetto al 31 dicembre dell'anno successivo).

L'esclusione di un associato può essere deliberata qualora tale associato si comporti in modo pregiudizievole per l'Associazione o qualora egli sia in ritardo di almeno 3 mesi con il pagamento della quota associativa.

§ 6 – Quote associative

Salvo diversa disposizione di questo statuto, tutti gli associati sono obbligati a pagare la quota associativa, che è dovuta una volta all'anno e che deve essere versata entro il 31 gennaio di ciascun anno.

L'ammontare della quota associativa annuale viene determinato dall'Assemblea degli Associati.

§ 7 – Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea degli Associati;
2. il Consiglio Direttivo;

§ 8 – Assemblea degli Associati

L'Assemblea ordinaria degli Associati si riunisce almeno una volta all'anno.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di convocare assemblee straordinarie; queste devono essere convocate quando almeno un quarto degli associati ne faccia richiesta per iscritto, con espressa indicazione dei punti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo effettua la convocazione per iscritto con un preavviso di sei settimane e nell'avviso di convocazione comunica l'ordine del giorno.

L'Assemblea degli Associati delibera fra l'altro sui seguenti argomenti:

- nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- approvazione del bilancio di esercizio dell'Associazione;
- ammontare della quota associativa;
- nomina del revisore interno;
- modifiche dello statuto;
- modifiche dell'oggetto sociale;
- scioglimenti dell'Associazione.

Nell'Assemblea degli Associati ciascun associato presente ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea degli Associati delibera a maggioranza semplice dei voti validi, salvo diversa disposizione del presente statuto. Astensioni e voti invalidi non vengono computati.

Per deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione deve essere presente almeno il 50% degli associati (*quorum* costitutivo).

Per le delibere di modifica dello statuto occorre una maggioranza qualificata di due terzi dei voti, mentre per quelle riguardanti lo scioglimento dell'Associazione o la modifica dell'oggetto sociale occorre una maggioranza qualificata di tre quarti dei voti (*quorum* deliberativo).

Delle riunioni dell'Assemblea degli Associati viene redatto un verbale; questo deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

§ 9 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni quanto nei rapporti esterni, ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso amministra l'Associazione secondo quanto stabilito nel presente Statuto. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono adottate a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo si compone di quattro membri. L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo avviene nell'assemblea ordinaria annuale, nel corso della quale vengono eletti, tra gli associati ordinari, un Presidente, un Vice-presidente, un Segretario ed un Tesoriere. La durata della carica è di un anno. E' ammessa la rielezione.

I membri del Consiglio Direttivo esercitano i poteri di rappresentanza con firma congiunta di almeno due membri, di cui uno deve essere il Presidente o il Vice Presidente.

§ 10 Revisore interno

I bilanci dell'Associazione sono soggetti alla revisione di un revisore interno scelto fra i membri dell'Associazione e nominato dall'Assemblea ordinaria degli Associati ogni anno per l'anno seguente.

I revisore interno tiene annualmente, nell'Assemblea ordinaria degli Associati, una relazione sul risultato della revisione.

§ 11 Scioglimento

L'Associazione può essere sciolta con delibera dell'Assemblea degli Associati. Se l'assemblea non delibera diversamente, la liquidazione è curata dal Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione è destinato ad una persona giuridica con uno scopo riconosciuto utile per la comunità. Detta persona giuridica avrà l'onere di utilizzare tale patrimonio esclusivamente e direttamente per scopi utili alla comunità, caritatevoli o ecclesiastici (fiscalmente agevolati). La persona destinataria del patrimonio, ai termini della presente disposizione statutaria, è designata dall'Assemblea degli Associati.

§ 12 Validità

L'eventuale invalidità di una o più delle disposizioni del presente statuto non pregiudicherà la validità delle rimanenti disposizioni.